MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SULLE SOSTANZE CHIMICHE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH

Susanna Lupi* Serena Santoro ** Carlo Zaghi*

* *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione V* ** *Istituto sull'inquinamento atmosferico (CNR)*

In attuazione del Regolamento (CE) n° 1907/2006 - REACH *(Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle Sostanze Chimiche)* **il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha anche il compito di:**

fornire informazioni sui rischi delle sostanze chimiche ad un pubblico non esperto

PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE
Sostanze chimiche – Ambiente e Salute

Come si accede al bollettino?
Daul sito istituzionale del Ministero www.minambiente.it
e cliccare REACH nella sezione > **Argomenti > Il Bollettino ...**

È possibile richiedere il bollettino anche inviando una e-mail a sostanzechimiche@minambiente.it

Caratteristiche del bollettino
Periodico di facile comprensione in lingua italiana;

Argomenti trattati fino ad oggi:
- → Sostanze chimiche contenute negli articoli (*ottobre 2011*)
- → La procedura di autorizzazione delle sostanze chimiche (*giugno 2011*)
- → Gli interferenti endocrini (*marzo 2011*)
- → Il Regolamento REACH (*dicembre 2010*)
- → La procedura di restrizione ai sensi del Regolamento REACH (*ottobre 2010*)
- → Il Regolamento CLP (*luglio 2010*)

Struttura del bollettino

Sezioni:

"Notizie dall'ECHA" in cui vengono riportate le principali attività di consultazione promosse dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche)

"Il Regolamento REACH – Novità" in cui vengono riportati gli aggiornamenti legislativi del REACH

"Eventi" in cui sono riportati i convegni, seminari, workshop sui temi relativi alle sostanze chimiche

"Link utili"

agevolare l'accesso alle informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze anche attraverso la creazione di database

DATABASE DESC
Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche

Come si accede al Database?
Dal sito istituzionale del Ministero www.minambiente.it
e cliccare REACH nella sezione > **Argomenti**
> **Banca dati sulle sostanze chimiche**

È possibile cercare le informazioni sulle sostanze per:
- → *nome della sostanza*
- → *numero CAS*
- → *numero EC*
- → *nome della sostanza ESIS*
- → *formula molecolare*
- → *produttori/importatori.*

La "lista delle sostanze vietate (o in restrizione)"

La lista è concepita come strumento per garantire l'accesso all' informazione sulle sostanze che presentano pericoli per l'ambiente e la salute umana:
- → *risponde all'esigenza di fornire un quadro unitario delle sostanze chimiche soggette a divieti, restrizioni e ad obblighi di autorizzazione;*
- → *raggruppa, in modo omogeneo e sintetico, le informazioni sulle sostanze caratterizzate da indicazioni di pericolo: sostanze Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), inquinanti organici persistenti (POP) e sostanze lesive per lo strato di ozono.*

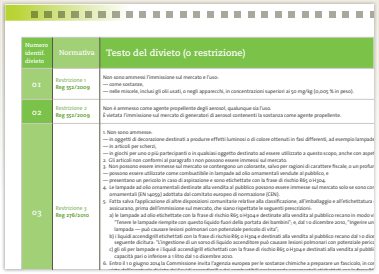

Numero identif. divieto	Normativa	Testo del divieto (o restrizione)
01	Restrizione 1 Reg 552/2009	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso. — come sostanze, — nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50 mg/kg (0,005 % in peso).
02	Restrizione 2 Reg 552/2009	Non è ammesso come agente propellente degli aerosol, qualunque sia l'uso. È vietata l'immissione sul mercato di generatori di aerosol contenenti la sostanza come agente propellente.
03	Restrizione 3 Reg 286/2009	1. Non sono ammesse: — in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade — in articoli per scherzi, — in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspet 2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato. 3. Non possono essere immesse sul mercato né contenere un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profur — possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico; e — presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304. 4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono con ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN). 5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni: a) le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo v "Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini", e, dal 1o dicembre 2010, "Ingerire un lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita"; b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dic seguente dicitura "L'ingestione di un sorso di liquido accendifuoco può causare lesioni polmonari con potenziale peric c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblic capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010. 6. Entro il 1o giugno 2014 la Commissione invita l'agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in co

QUESTI STRUMENTI DI COMIUNICAZIONE HANNO LO SCOPO DI:
- → sensibilizzare il pubblico sulla gestione del rischio delle sostanze chimiche
- → fornire informazioni anche ad un pubblico non esperto sulle proprietà pericolose delle sostanze chimiche
- → favorire la diffusione delle informazioni disponibili sulle sostanze chimiche soggette a divieti e restrizioni